

Emendamenti al progetto di legge 3264

Emendamento n.1

All'articolo 1 comma 1

1. *Per i Consiglieri regionali che hanno diritto all'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale") e che non hanno compiuto sessanta anni di età entro il 31 dicembre 2017, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di cui all'art.13, è innalzata all'età di 65 anni.*

Emendamento n.2

All'articolo 1 comma 2

2. *Per i Consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'art 5, comma 2 della legge regionale n. 13 del 2010 e che non hanno compiuto il sessantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2017 è possibile anticipare l'erogazione dell'assegno vitalizio al compimento del sessantesimo anno di età con l'applicazione dei coefficienti di commisurazione così disposti:*
 - a) *per i nati nell'anno 1958 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 2% lordo dello stesso;*
 - b) *per i nati nell'anno 1959 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 4% lordo dello stesso;*
 - c) *per i nati nell'anno 1960 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 6% lordo dello stesso;*
 - d) *per i nati nell'anno 1961 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 8% lordo dello stesso;*
 - e) *per i nati nell'anno 1962 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 10% lordo dello stesso;*
 - f) *per i nati nell'anno 1963 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo*

anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 12% lordo dello stesso.

3. *Fermo restando quanto previsto al comma 2, tutti i Consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n.13 del 2010 e che non hanno compiuto il sessantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2017, per il percepimento dell'assegno vitalizio hanno la facoltà di optare per la riduzione dell'assegno pari al 3 per cento lordo dello stesso per ogni anno mancante rispetto all'età di 65 anni.*

Emendamento n.3

All'articolo 2

Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento

1. *Ai fini di attivare interventi di solidarietà sociale a favore di soggetti fragili o colpiti da calamità naturali tutti gli assegni vitalizi in pagamento, compresi gli assegni di reversibilità e quelli erogati nella quota prevista dall'articolo 20 della legge regionale n.42 del 1995, sono ridotti una tantum, per la durata del triennio 2018-2020, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo mensile:*
 - a. *nessuna riduzione fino a 1.000,00 euro;*
 - b. *6% per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 1.500,00 euro;*
 - c. *9% per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro;*
 - d. *12% per la parte oltre 3.500,00 euro.*

Emendamento n.4

All'articolo 5

Destinazione dei risparmi

1. *I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste nel presente capo della legge sono destinati esclusivamente al finanziamento delle politiche sociali e di sostegno alle popolazioni colpite da calamità naturali.*

Emendamento n.5

All'Articolo 13 ter

Tetto massimo per il cumulo dei vitalizi

1. *L'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di Parlamentare europeo, di Parlamentare della Repubblica italiana, di Consigliere o di Assessore di altra Regione fino ad un massimo dell'80% cento degli emolumenti corrisposti a un eletto in carica dell'istituzione più alta dalla quale abbia origine il vitalizio o i vitalizi.*
2. *Su richiesta del Servizio competente dell'Assemblea legislativa, il soggetto avente diritto all'erogazione del vitalizio da parte della Regione Emilia-Romagna è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante di beneficiare di altri analoghi istituti per aver svolto la carica di Parlamentare europeo, di Parlamentare della Repubblica italiana, di Consigliere o di Assessore di altra Regione, al fine di verificare il raggiungimento del tetto massimo fissato al comma 1.*
3. *Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.”*